CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_VEN - SC_VEN - 0000805 - Uscita - 07/02/2023 - 15:48

Deliberazione n. *32/2023/PRSE/Casalserugo (PD)*

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 25 gennaio 2023

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario - relatore
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario

*****

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_VEN - DEL-Reg.-SC_VEN - 0000032 - 07/02/2023 - 15:30

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del - d.lgs. 267/2000, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2020/22, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 8/SEZAUT/2020/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2020, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR;

VISTE le ordinanze presidenziali n. 21/2021/INPR e n. 24/2022/INPR, con le quali la Sezione ha approvato il programma di lavoro per gli anni 2021 e 2022;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 1/2023 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il magistrato relatore Fedor Melatti;

FATTO

La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per gli anni 2021 e 2022, ha esaminato la documentazione relativa al Comune di Casalserugo (PD) ed in particolare:

- questionari sul bilancio di previsione 2020-2022 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2020 di cui alle relative deliberazioni della Sezione delle Autonomie riportate in premessa;
- relazioni dell'organo di revisione relativi al rendiconto, di cui all'art. 1, comma 166, della legge 266/2005;
- schemi di bilancio presenti nella Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche.

Il controllo in merito alla situazione finanziaria del Comune di Casalserugo sul bilancio di previsione 2020-2022 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2020 ha richiesto specifici approfondimenti istruttori (note prot. n. 1093 del 28/02/2022 e n. 8706 del 15/11/2022), riscontrati dall'Ente e dall'organo di revisione con note acquisite al prot. n. 2132 del 08/04/2022 e n. 8814 del 25/11/2022.

EQUILIBRI DI BILANCIO

Gli equilibri nel bilancio di previsione 2020-2022, risultanti dagli schemi di bilancio trasmessi dall'Ente alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche, rispettano le disposizioni di cui all'art. 162 del d.lgs. n. 267/2000.

Gli equilibri del rendiconto 2020, in base alle modifiche introdotte dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1° agosto 2019, risultanti dagli schemi di rendiconto trasmessi dall'ente alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche, sono così rappresentati:

	ESERCIZIO 2020
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE	**529.985,46**
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE	**450.817,89**
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE	427.537,20
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE	146.509,21
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE	143.403,95
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN C/CAPITALE	143.403,95
W1) RISULTATO DI COMPETENZA	**676.494,67**
W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO	**594.221,84**
W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO	**570.941,15**

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	RENDICONTO 2020
Fondo cassa	2.121.612,61
Residui attivi	1.248.815,48
Residui passivi	1.607.778,53
FPV	206.870,67
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020	**1.555.778,89**
Totale accantonamenti	179.490,02
Di cui: FCDE	*45.432,42*
Totale parte vincolata	513.048,13
Totale parte destinata agli investimenti	143.403,95
TOTALE PARTE DISPONIBILE AL 31/12/2020	**719.836,79**

CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

	Rendiconto 2020 Accertamenti (a)	Rendiconto 2020 Riscossioni (b)	% (b/a)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	409.135,51	407.913,07	99,70%
Tit.1 competenza	1.961.734,51	1.613.104,60	82,23%
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	80.379,84	53.542,97	66,61%
Tit.3 competenza	246.118,30	233.453,60	94,85%

SITUAZIONE DI CASSA

	RENDICONTO 2020
Fondo cassa finale	2.121.612,61
Cassa vincolata	---
Anticipazione di tesoreria (5/12 delle entrate correnti)	---
di cui non restituita	
Anticipazione di liquidità per far fronte ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, nonché per i debiti fuori bilancio riconosciuti (art. 115 e 116, d.l. n. 34/2020 ed art. 55, d.l. n. 104/2020) – fino al limite dei 3/12 delle entrate accertate nel 2018, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio	---
di cui non restituita	
Anticipazione di liquidità di cui all'art. 1, co. 11, d.l. n. 35/2013 convertito in legge n. 64/2013 o di cui all'articolo 116 del d.l. n. 34/2020 e norme successive di rifinanziamento	---
di cui non restituita	
Tempestività dei pagamenti	-2,61

INDEBITAMENTO

	ESERCIZIO 2020
Debito complessivo a fine esercizio	134.012,95

DIRITTO

L'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 prevede che "*ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo*". Tale relazione (nel prosieguo "questionario") è redatta, ai sensi del successivo comma 167, sulla base dei criteri e delle linee-guida predisposte dalla Corte dei conti (cfr. Sezione delle Autonomie n. 8/SEZAUT/2020/INPR per il Bilancio di previsione 2020/22, e n. 7/SEZAUT/2021/INPR per il rendiconto 2020).

L'art. 3, comma 1, lett. *e),* del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel d.lgs. n. 267 del 2000 l'art. 148-*bis* (intitolato *"Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"*), il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini della verifica in questione

la magistratura contabile deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

Secondo quanto disposto dall'art. 148-*bis*, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno"*, gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"*, nonché a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati, in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valutazione, *"è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*.

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-*bis* del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 174 del 2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali, finalizzate ad evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa e sono compatibili con l'autonomia di regioni, province e comuni, in forza del supremo interesse alla legalità finanziaria ed alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.). Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Occorre evidenziare che qualora le riscontrate irregolarità non integrino fattispecie sanzionabili, nei termini di cui al comma terzo dell'art. 148-bis del d.lgs. n. 267/2000, il Collegio rinviene comunque la necessità di richiamare l'attenzione dell'Ente – in particolare degli organi politici e degli organi tecnici di controllo (responsabile dei servizi finanziari, revisori dei conti, segretario comunale), ognuno per la parte di competenza – affinché possano essere adottate le opportune misure di autocorrezione, di esclusiva competenza dell'Ente destinatario, atte a promuoverne l'eliminazione.

In considerazione di tutto quanto sin qui osservato, vanno richiamate le citate linee guida della Sezione delle Autonomie (in particolare le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2020/22, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 8/SEZAUT/2020/INPR e le linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2020, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR) ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire un'effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata

giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Per quanto sopra esposto, all'esito dell'istruttoria svolta sul Comune di Casalserugo si rilevano i seguenti profili.

Gestione dei residui attivi e passivi

In sede istruttoria si è rilevato l'incremento dei residui attivi afferenti ai titoli I, II e IV.

Al riguardo, nella citata nota a firma congiunta, il Sindaco e l'organo di revisione hanno affermato che "*considerato l'elevato avanzo realizzato nell'anno 2020 e la buona disponibilità di cassa si ritiene che la gestione dei residui attivi e passivi non appaia preoccupante, dando comunque atto che continua l'attività di verifica del mantenimento/eliminazione degli stessi a consuntivo. Si evidenzia la presenza anche per l'anno 2021 di un significativo avanzo di gestione nonostante l'eliminazione di diversi residui*".

A seguito di integrazione istruttoria, il Sindaco e l'organo di revisione hanno precisato che "*i residui attivi da rendiconto 2019 sono pari ad Euro 962.855,17 mentre da rendiconto 2020 sono pari ad Euro 1.248.815,48. L'incremento, nel rendiconto 2020, è attribuibile principalmente ai residui del titolo IV e, nello specifico, alle entrate da permessi di costruire e contributi per investimenti esigibili.*

I residui passivi da rendiconto 2019 sono pari ad Euro 1.784.324,64 mentre da rendiconto 2020 sono pari ad Euro 1.607.778,53 e corrispondono ad obbligazioni giuridiche già perfezionate ed esigibili.

La mancata eliminazione dei crediti iscritti fra i residui attivi, da oltre tre anni dalla loro scadenza, è stata una scelta discrezionale del responsabile finanziario e dell'organo di revisione di allora, che avevano valutato il loro mantenimento e considerato il grado di riscossione ed inesigibilità.

Si precisa che, in occasione del rendiconto 2021, molti di quei residui attivi sono stati stralciati e che tale attività di ricognizione e stralcio continuerà anche in occasione del rendiconto 2022".

Sul punto il Collegio, nel prendere atto di quanto affermato nella citata nota, raccomanda la corretta applicazione dell'art. 228, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000, in base al quale "*prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni*".

Consorzio Padova Sud

In sede istruttoria sono stati richiesti chiarimenti in merito alla situazione creditoria del Comune nei confronti del Consorzio Padova Sud (con il quale il Comune ha sottoscritto una convenzione, che "*così come per gli enti soci, affida oltre al servizio di raccolta e*

smaltimento, anche la gestione delle entrate del servizio", pur non essendo socio del Consorzio, cfr. deliberazione n. 27/2021/PRSE).

Al riguardo, nella citata nota a firma congiunta, il Sindaco e l'organo di revisione hanno affermato che "*Lo scrivente Ente aveva affidato sino al 31.03.2021 il servizio asporto rifiuti all'azienda Padova Sud. Il servizio in oggetto è stato completamente esternalizzato all'azienda, pertanto la stessa provvedeva ad incassare la bollettazione rifiuti dai cittadini e sempre la stessa azienda provvedeva a sostenere tutti i costi del servizio asporto rifiuti compresa la raccolta ma anche tutti i costi amministrativi e generali del servizio. Alla luce di questo essendo il servizio completamente esternalizzato, si ritiene che Padova Sud non vanti alcun credito nei confronti dello scrivente Ente. Gli eventuali insoluti, derivanti dai mancati pagamenti delle bollette asporto rifiuti da parte dei cittadini, ricadono su Padova Sud, la quale deve provvedere con una eventuale azione di recupero nei confronti degli stessi e in caso di inesigibilità si ritiene che Padova Sud debba utilizzare l'apposito fondo crediti inesigibili che ogni anno veniva accantonato ed evidenziato nel Piano Economico Finanziario della gestione dei rifiuti*".

A seguito di integrazione istruttoria il Sindaco e l'organo di revisione hanno precisato che "*Alla data attuale sussistono in capo a codesto Ente Euro 7.113,18 di residui passivi relativamente al costo di servizio affidamento gestione TARI che saranno analizzati ed eventualmente stralciati in occasione del rendiconto 2022. Non sussistono residui attivi",* ed hanno aggiunto che *"L'informativa a disposizione dell'attuale Organo di revisione non permette, allo stato, di attestare "l'inesistenza di potenziali passività non coperte da relativo accantonamento sia per il rendiconto 2019 che per il rendiconto 2020".*

Richiamata la deliberazione di questa Sezione n. 27/2021/PRSE, si invita l'Ente a monitorare la situazione debitoria nei confronti del Consorzio Padova Sud.

Approvazione rendiconto 2020 e trasmissione schemi di rendiconto e relativi allegati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche

In sede istruttoria è emerso che il rendiconto è stato approvato con DCC n. 22 del 30/06/2021, oltre il termine del 31.5.2021 fissato dall'art. 11-*quater* del d.l. n. 52/2021, convertito con modificazioni dalla l. 17 giugno 2021, n. 87 e che la trasmissione degli schemi di rendiconto e relativi allegati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche è avvenuta in data 05/07/2021 (stato: "Approvato dal Consiglio").

A tal riguardo l'Ente e l'organo di revisione hanno affermato che "*l'approvazione del rendiconto 2020 è stata posta in essere con deliberazione di C.C. n. 22 del 30.06.2021. E che l'invio dello stesso alla BDAP è stato effettuato in data 05/07/2021.*

Riguardo al rispetto del divieto ex art 9, c. 1 quinquies, d.l. 113 2016, si ribadisce quanto già affermato al § precedente, cioè che il Comune ha effettuato una (n. 1) assunzione di personale con decorrenza 1° aprile 2021, mentre non ha effettuato assunzioni successivamente alla data del 31.05.2021, data per l'approvazione del rendiconto, in piena osservanza del disposto di cui all'art. 9, c. 1 quinquies, d.l. 113/2016.

Durante il periodo di inadempimento non sono state effettuate assunzioni di personale".

Il Collegio, pur tenendo conto di quanto sopra rappresentato con riferimento al rispetto del divieto di assunzione disposto dall'art. 9, comma 1-*quinquies*, del d.l. n. 113 del 2016, raccomanda per il futuro la puntuale osservanza dei termini perentori stabiliti in materia dal legislatore.

Fondo Pluriennale vincolato nel bilancio di previsione 2020-2022

In sede istruttoria è emersa rileva la mancata valorizzazione, nel bilancio di previsione, dei FPV di entrata e di spesa, sia di parte corrente che di parte capitale.

Al riguardo, nella citata nota a firma congiunta, il Sindaco e l'organo di revisione hanno affermato che "*Per quanto riguarda la parte capitale risulta dai cronoprogrammi che le opere vengono realizzate nell'anno di competenza. Per la parte corrente sono mancati i presupposti per la sua applicazione".*

A seguito di integrazione istruttoria il Sindaco e l'organo di revisione hanno affermato che "*Nei bilanci di previsione 2019-2021 e 2020-2022 non è stato valorizzato il fondo pluriennale vincolato sia di entrata che di spesa per tanto tali tabelle sono valorizzate a zero.*

Si precisa che il fondo pluriennale vincolato viene creato attraverso la re-imputazione dei residui nel riaccertamento ordinario in occasione del rendiconto".

Con riferimento al FPV per spese in conto capitale, la Sezione raccomanda il rispetto di quanto previsto dall'All. 4/2, punto 5.3.1, al d.lgs. n. 118/2011, secondo cui "*le spese di investimento sono impegnate negli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o dalla convenzione avente ad oggetto la realizzazione dell'investimento, sulla base del relativo cronoprogramma. Anche per le spese di investimento che non richiedono la definizione di un cronoprogramma, l'imputazione agli esercizi della spesa riguardante la realizzazione dell'investimento è effettuata nel rispetto del principio generale della competenza finanziaria potenziata, ossia in considerazione dell'esigibilità della spesa. Pertanto, anche per le spese che non sono soggette a gara, è necessario impegnare sulla base di una obbligazione giuridicamente perfezionata, in considerazione della scadenza dell'obbligazione stessa. A tal fine, l'amministrazione, nella fase della contrattazione, richiede, ove possibile, che nel contratto siano indicate le scadenze dei singoli pagamenti. È in ogni caso auspicabile che l'ente richieda sempre un cronoprogramma della spesa di investimento da realizzare*".

La Sezione rammenta altresì che il fondo pluriennale vincolato costituisce uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese pubbliche territoriali, sia correnti sia di investimento, finalizzato ad evidenziare con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego ed utilizzo per le finalità programmate e previste.

In particolare, la programmazione e la previsione delle opere pubbliche è fondata sul Programma triennale delle opere pubbliche e relativo elenco annuale di cui alla vigente normativa, che prevedono, tra l'altro, la formulazione del cronoprogramma (previsione dei SAL) relativo agli interventi di investimento programmati (cfr. All. 4/2, punto 5.4.4, al d.lgs. n. 118/2011).

Nel medesimo punto 5.4.4 ed al successivo punto 5.4.5 il citato All. 4/2 prevede inoltre, con specifico riferimento alla fase previsionale del ciclo di bilancio, che "*in fase di previsione il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:*

1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;

2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

5.4.5 L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e, nel bilancio gestionale (per le regioni) e nel PEG (per gli enti locali), è "intestato" alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile".

Attestazione di copertura finanziaria

In sede istruttoria si è rilevato che, in caso di utilizzo di entrate Titoli IV, V e VI, l'attestazione di copertura non contiene gli estremi delle determinazioni di accertamento delle relative entrate (cfr. punto 7.1 del questionario sul rendiconto 2020).

A tal riguardo l'Ente e l'organo di revisione hanno affermato che "*l'attestazione di copertura non contiene gli estremi delle determinazioni di accertamento delle relative entrate precisando, tuttavia, che l'investimento veniva attivato solo dopo il relativo accertamento/incasso dell'entrata che costituiva la copertura dello stesso*".

La Sezione richiama l'Ente al rispetto del principio contabile applicato All. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 5.3.4, secondo cui "*l'attestazione di copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo a impegni concernenti investimenti finanziati da entrate accertate al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, è resa indicando gli estremi del provvedimento di*

accertamento delle entrate che costituiscono la copertura e la loro classificazione in bilancio".

Equilibri di bilancio

In sede istruttoria sono emerse delle discordanze tra gli equilibri di bilancio presenti nella Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (riportati sopra) e i corrispondenti valori presenti nella relazione dell'organo di revisione alla proposta di rendiconto 2020 (cfr. pag. 53).

A tal riguardo l'Ente e l'organo di revisione hanno affermato che "*viene evidenziato che nella relazione del Revisore, in merito agli equilibri vi sono delle inesattezze, vengono confermati le seguenti risultanze degli equilibri come emerge dalla stessa fonte BDAP*".

Si raccomanda all'organo di revisione di prestare la massima attenzione nella predisposizione della propria relazione, trattandosi di un adempimento richiesto dalla legge.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminato il questionario sul Bilancio di previsione per gli anni 2020/22 e sul Rendiconto per l'esercizio 2020 del Comune di Casalserugo (PD), nei termini ed alle condizioni di cui in parte motiva:

- accerta il ritardo nell'approvazione del rendiconto 2020 e nella trasmissione dei relativi schemi alla Banda Dati delle Amministrazioni Pubbliche;

- raccomanda la corretta applicazione dell'art. 228, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000, in materia di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi;

- invita a monitorare la situazione debitoria nei confronti del Consorzio Padova Sud;

- raccomanda il pedissequo rispetto dell'All. 4/2, punti 5.3.1, 5.4.4 e 5.4.5, al d.lgs. n. 118/2011, con riferimento al fondo pluriennale vincolato, nonché di porre in essere le opportune misure organizzative atte a superare le criticità riscontrate;

- richiama l'Ente al rispetto del principio contabile applicato All. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 5.3.4;

- raccomanda all'organo di revisione di prestare la massima attenzione nella predisposizione della propria relazione alla proposta di rendiconto, trattandosi di un adempimento richiesto dalla legge.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Casalserugo (PD).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 25 gennaio 2023.

Il Magistrato relatore	Il Presidente
f.to digitalmente Fedor Melatti	f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 7 febbraio 2023

Il Direttore di Segreteria f.f.

f.to digitalmente Alessia Boldrin